

L'Osservatorio *sul* diritto di famiglia

Diritto e processo

ANNO VI • FASCICOLO 1 • GENNAIO-APRILE 2022



**Regolamentazione concordata del rapporto genitoriale:
il piano della vita dei figli**

L'art. 38 disp. att. c.c. novellato e l'art. 709-ter c.p.c.

**Dossier. La consulenza tecnica d'ufficio in ambito
psicologico**

LA CONSULENZA TECNICA PSICOLOGICA NEI PROCEDIMENTI DI FAMIGLIA E GLI INTERVENTI PREVISTI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ

BARBARA MARIA LANZA

Responsabile ONDiF della Regione Veneto. Avvocata in Verona

La consulenza tecnica psicologica costituisce, nell'ambito delle situazioni familiari compromesse, uno degli strumenti attraverso cui è possibile acquisire la voce del minore, preservandolo dalle pressioni del conflitto della coppia genitoriale. Nella prassi, la disciplina normativa viene spesso integrata dal ricorso a linee guida e protocolli, strumenti di *soft law*, strutturalmente e funzionalmente diversi, accomunati dall'obiettivo di assicurare il proficuo esito della consulenza tecnica familiare. Una consulenza che talvolta suggerisce misure quali il monitoraggio o il percorso di sostegno alla genitorialità che impongono un coordinamento con l'operato del servizio socio sanitario per evitare pericolose interferenze. In questo senso i più virtuosi protocolli in materia hanno, negli anni, avvertito l'esigenza di coordinare questi interventi, evitando la dispersione di energie processuali e tutelando il minore da plurimi ascolti.

Psychological technical counseling represents, in the context of compromised family relations, one of the instruments through which it is possible to acquire the voice of the minor, protecting him from the pressures of parental conflicts. In practice, the regulatory discipline is often supplemented by the use of guidelines and protocols, soft law instruments, structurally and functionally different, united by the aim of ensuring the good outcome of family technical consultancy. Consulting that sometimes suggests measures like monitoring or parenting support which require coordination with social health service to avoid risky interference. In this sense, the most virtuous protocols have, over the years, felt the need to coordinate these operations, avoiding the dispersion of procedural energy and protecting the minor from multiple hearing.

SOMMARIO: 1. Le norme di *soft law* nei procedimenti di famiglia. Nuove fonti per la disciplina della consulenza psicologica. - 2. L'influenza delle prassi sui contenuti della legge delega n. 206/2021 a proposito di consulenza psicologica nei procedimenti familiaristici. - 3. Il monitoraggio, il percorso di sostegno alla genitorialità ed il trattamento terapeutico individuale. Diverse misure per diverse situazioni. - 4. La giurisprudenza di legittimità e di merito sulla coercibilità degli interventi a sostegno della genitorialità: un conflitto apparentemente non risolto. - 5. Il coordinamento tra l'operato del consulente psicologico e gli interventi dei servizi socio-sanitari sulla coppia genitoriale. - 6. La consulenza tecnica ed il monitoraggio degli operatori del servizio sociale: la soluzione offerta dalle prassi per contenere i tempi processuali. - 7. L'utilizzo delle linee guida per regolare l'accesso agli atti da parte degli uffici giudiziari: tribunale ordinario e procura a confronto. - 8. Conclusioni.

1. Le norme di *soft law* nei procedimenti di famiglia. Nuove fonti per la disciplina della consulenza psicologica

La valutazione delle capacità genitoriali nelle relazioni familiari compromesse rappresenta uno dei momenti più delicati all'interno del contenzioso giudiziario, impegnando professionisti del diritto, dell'area medico-psichiatrica e psicologica in complessi dibattiti sulle procedure e sul metodo scientifico da applicare. Un confronto serrato posto che la consulenza psicologica, in quanto destinata a sciogliere uno dei nodi problematici della famiglia in crisi, vale a dire l'esercizio concreto delle responsabilità genitoriali, fornisce la trama per la decisione del giudice dalla quale difficilmente se ne discosterà, salvo riscontrare macroscopici errori procedurali o metodologici¹.

¹ La Cassazione, a tal proposito, ha espresso un orientamento granitico precisando che il contenuto dell'elaborato peritale non ha un'efficacia vincolante per il giudice, potendo questi legittimamente disattendere laddove, attraverso una valutazione critica congruamente motivata ed ancorata alle risultanze processuali, siano indicati gli elementi erronei di cui il consulente tecnico d'ufficio si sia avvalso, con l'ulteriore individuazione degli elementi probatori, dei criteri di valutazione e degli argomenti logico-giuridici necessari per giungere ad una decisione contrastante con quella del consulente. V. Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2011, n. 5148; Cass. civ., sez. II, 30 ottobre 2009, n. 23063, in www.italgiure.giustizia.it. A conferma di questo orientamento va segnalata la recente ordinanza della Corte di Cassazione in tema di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Il giudice di legittimità ha ritenuto di riformare una decisione della Corte d'Appello,

Dagli accertamenti svolti in ambito peritale discendono, altresì, conseguenze che si riflettono anche sulle altre questioni di contenuto economico-patrimoniale, potendo orientare positivamente l'intero procedimento giudiziario, così da definirlo.

Tuttavia, in relazione alla consulenza psicologica con l'attuale impianto normativo, emerge come quest'ultimo non sia sufficiente a dirimere tutte le questioni che, nel corso del suo espletamento, potrebbero sorgere². La disciplina di riferimento, contenuta nel nostro codice agli artt. 61 ss. e 191 ss. c.p.c., regola la nomina dei professionisti e le modalità di svolgimento del loro incarico, mentre l'art. 51 c.p.c. declina i motivi di astensione; una regolamentazione che, applicandosi a consulenze tecniche che toccano diverse aree di indagine, non potrebbe addentrarsi oltre.

Per questo motivo la consulenza psicologica spesso ricorre, nella prassi, ad un'integrazione dell'attuale disciplina me-

sez. minori che ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale di una madre e disposto l'affidamento eterofamiliare nonostante detta decisione fosse fondata su ben due consulenze psicologiche. Precisano gli ermellini che il giudice di merito era tenuto ad accertare la veridicità della condotta materna, ritenuta alienante da parte del giudice minorile. Infatti il processo decisionale del giudice di secondo grado avrebbe dovuto includere una valutazione del possibile impatto (positivo o negativo) della decisione sul minore, come anche la consulenza tecnica avrebbe dovuto accertare. V. Cass. civ., sez. I, n. 9691 del 26 gennaio 2022.

² Per un'opinione contraria v. A. SCOLARO, *Consulenza tecnica d'ufficio*, in *Il Familiarista*, aprile 2015, su www.italfamiliarista.it, ove la consulenza psicologica viene definita un mezzo di prova.